COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

ACCESSO CIVICO

Norma, modalità e ambito di applicazione

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del decreto Trasparenza DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati relativi ad alcune categorie di atti, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, **nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.**

La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e cosa più importate e che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al **Responsabile della Trasparenza**, ossia al **Segretario Comunale** (Via Roma n. 18 - 20816 Ceriano Laghetto – Tel. 02/9666131 – Fax 02/96460215 – e-mail: comune.ceriano-laghetto@legalmail.it).

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, **l'amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto**.

Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, **il responsabile provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale**.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'instante potrà rivolgersi in via suppletiva al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo.

Entrando più specificatamente nel merito della nuova fattispecie possono essere messe in evidenza varie **differenze con il diritto di accesso ''ordinario'', sempre vigente** e più precisamente se ne caratterizza per l'oggetto, per le modalità e per il destinatario:

- l'oggetto: l'accesso civico si può estrinsecare **solo** nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, es. deliberazioni, determinazioni e relativi allegati (atti soggetti ad obbligo di pubblicazione all'albo on line nella relativa sezione del sito);
- la modalità: non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, non è quindi sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito;
- il destinatario della domanda: questa infatti, nell'accesso ''ordinario'' viene presentata al vertice dell'ufficio che ha formato l'atto o che detiene lo stesso stabilmente, la domanda nell'accesso civico deve essere presentata sempre al Responsabile di settore o Area cui l'atto si riferisce, ma in caso di inerzia anche al Responsabile per la trasparenza.

RESTANO FERMI I SEGUENTI LIMITI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA:

- Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati**

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

- Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. **Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari c**he causino l'astensione dal lavoro, **nonché le componenti della valutazione o le notizie** concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cu all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
- Restano **fermi i limiti** alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di **tutela del segreto statistico** e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché **quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.**

N.B. In distinto allegato modulo richiesta accesso agli atti ordinario.